

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto



R.G.N. 29627/2008

Cron. 12636

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Compósta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE	- Presidente - Ud. 17/03/2015
Dott. ENRICA D'ANTONIO	- Rel. Consigliere - PU
Dott. DANIELA BLASUTTO	- Consigliere -
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29627-2008 proposto da:

SCARAMUZZINO COSIMO, DE NICOLA ANIELLO, MONTONE
 AMEDEO, SEBASTIO ANGELO, GREGORIO RAFFAELE, tutti
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112,
 presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che li
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO
 PILEGGI, giusta delega in atti;

2015

1206

- ricorrenti -**contro**

INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. 00799960158 (già BANCA
 INTESA S.P.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONE IV 99, presso lo studio dell'avvocato CARLO
FERZI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ANGELO CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 138/2008 della CORTE D'APPELLO
DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
28/07/2008 R.G.N. 301/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D'ANTONIO;

udito l'Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito l'Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso GREGORIO, estinzione per gli
altri quattro.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cusani', is written over a long diagonal line that spans the width of the page.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di rigetto della domanda di Gregorio Raffaele, Montone Amedeo, Sebastio Angelo , De Nicola Aniello , Scaramuzzino Cosimo già dipendenti di Banca Intesa, volta ad impugnare il licenziamento collettivo comunicato dalla banca.

La Corte di merito ha accolto l'eccezione preliminare, respinta dal Tribunale di Taranto, di rinuncia implicita all'impugnativa del licenziamento collettivo adottato da Banca Intesa nei confronti dei lavoratori , ravvisando tale rinuncia nella domanda di accesso al fondo di solidarietà di cui al decreto ministeriale n. 158 del 2000 presentata dai ricorrenti dopo il licenziamento e prima dell'impugnazione extragiudiziale di esso ai fini della corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico del fondo.

La Corte territoriale, ricostruita la normativa applicabile, ha rilevato infatti che l'accesso al fondo ai fini della corresponsione di detto assegno , quale sostegno finanziario ai lavoratori in esubero, presupponeva necessariamente la cessazione immediata del rapporto di lavoro; che la volontà di acquiescenza al licenziamento doveva ritenersi implicita nella rinuncia al preavviso o alla relativa indennità con conseguente immediata cessazione del rapporto e che pertanto la scelta a favore del fondo era consapevolmente diretta all'estinzione immediata del rapporto e non era compatibile con l'impugnativa del licenziamento.

Avverso la sentenza ricorrono i lavoratori formulando tre motivi. Resiste Intesa San Paolo, già Banca Intesa con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc . I ricorrenti Montone, De Nicola, Scaramuzzino, Sebastio hanno depositato atto di rinuncia. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Deve in primo luogo dichiararsi inammissibile il ricorso dei ricorrenti Montone, Sebastio, Scaramuzzino e De Nicola . Risultano infatti depositati i verbali di conciliazione sottoscritti dai suddetti ricorrenti nei quali hanno espressamente rinunciato all'impugnativa dei licenziamenti intimati dalla società e a tutte le domande proposte nei confronti di Intesa San Paolo nonché al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce .

I suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Il ricorso deve , pertanto, essere esaminato esclusivamente con riferimento al ricorrente Gregorio Raffaele .

1)Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 5,6, 8,10 del decreto ministeriale n. 158 del 2000 (regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito ,dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende di credito) , in relazione al decreto ministeriale n. 477 del 1997(regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni e alla disposizione di delega contenuta nell'articolo due, comma 28, della legge numero 662 del 1996,(misure di razionalizzazione della finanza pubblica , nonché dell'articolo 59, comma tre, della legge numero 449 del 1997,(misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e dell'articolo 4, comma 9, 5 , comma tre, della legge numero 223 del 1991, (norme in materia di cassa integrazione e mobilità).

Lamenta che la Corte ha basato la decisione sull' accoglimento dell'eccezione preliminare di rinuncia implicita all'impugnativa del licenziamento con evidente errore di interpretazione della normativa sui fondi di solidarietà per i settori sprovvisti di ammortizzatori sociali in base alla quale la prevista rinuncia al preavviso ed all'indennità sostitutiva non comportano rinuncia tacita del diritto di impugnare il licenziamento . Rileva che dall'esame del Regolamento non emerge alcun accenno neanche implicito al licenziamento , all'impugnativa ed alla rinuncia o alcuna deroga alla l n. 223/1991. Osserva che il regolamento distingue tra due categorie di lavoratori :quelli che hanno acceduto volontariamente al fondo di solidarietà con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e quelli che vengono licenziati per scelta della società con successivo accesso al Fondo. Nella

fattispecie si era verificata la seconda ipotesi come emergeva dal tenore letterale della lettera inviata dalla Banca del 1/3/2004

Lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto che l'adesione al Fondo presupponesse la risoluzione consensuale

2) Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul presupposto della sussistenza di una rinuncia tacita

3) Con il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 per omessa pronuncia sulla dedotta nullità o illegittimità del licenziamento

I primi due motivi sono infondati ed il terzo resta assorbito .

Osserva il Collegio che, come è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 20358/2010; 17406/2011; 2514/2012; 1138/2013; 4305/2013, 15219/2014, 8971/2014), il regolamento di cui al dm n. 158/00 prevede esplicitamente che il lavoratore, chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, istituti che implicano, entrambi, l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel suddetto decreto, inoltre, sono contenute numerose disposizioni che, inequivocabilmente, correlano alla cessazione del rapporto l'accesso alle specifiche prestazioni ivi previste: così il richiamo agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto (art. 10, comma 14) e il riferimento "all'ex datore di lavoro" ed ai "successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro" (art. 11). Pertanto, poiché la rinuncia al preavviso e all'indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come accettazione dell'anticipata risoluzione del rapporto, ciò preclude un successivo ripensamento e l'impugnazione del recesso. Come pure è stato osservato dalla ricordata giurisprudenza, queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una normativa che, proprio con la previsione dei previsti benefici, mira ad eliminare, per quanto possibile, l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale e, non a caso, chiama il datore di lavoro a partecipare, finanziariamente, all'erogazione dei trattamenti (cfr, D.M. n. 158 del 2000, cit., art. 6, comma 3). Sarebbe anche contraria alla ratio legis un'interpretazione che consentisse l'erogazione del beneficio mantenendo aperta la possibilità di rimettere in discussione, in sede giudiziale, la ormai intervenuta conclusione del rapporto; in definitiva, in tanto il lavoratore può rinunciare al preavviso (ed alla

relativa indennità sostitutiva), in quanto lo stesso sia ormai acquisito al suo patrimonio, per aver egli accettato la risoluzione del rapporto, e tale rinuncia, unitamente alla richiesta di accesso al Fondo, costituisce elemento che integra la fattispecie complessa prevista dalla norma regolamentare, all'interno della quale va collocata l'adesione del lavoratore, con l'effetto che ne consegue normativamente.

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto (cfr, Cass., n. 20358/2010, cit.) secondo cui il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'Inps, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione l. n. 662 del 1996, ex art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto, con la conseguenza che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa recata dal suddetto decreto (che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando l'acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua impugnazione. Essendosi la Corte territoriale conformata al suddetto principio, i motivi all'esame vanno disattesi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa stante il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale qui accolto in epoca successiva alla proposizione del ricorso .

PQM

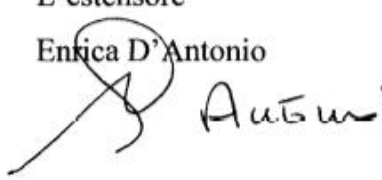
Dichiara inammissibile il ricorso dei ricorrenti Montone, Sebastio, Scaramuzzino e De Nicola , spese compensate .

Rigetta il ricorso di Gregorio Raffaele con spese compensate .

Roma 17/3/2015

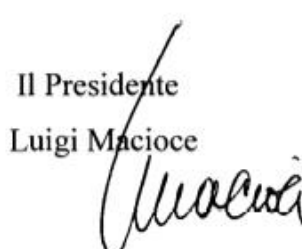
L'estensore

Enrica D'Antonio



Il Presidente

Luigi Macioce





Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 18 GIU. 2015..

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

